

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 12 novembre 2024, n. 706

[ID VIP 12659] - Parco eolico denominato "ALTAMURA", costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Mottola (TA), Santeramo in Colle (BA) e Gioia del Colle (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ALTA WIND S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 124243 del 05.07.2024, acquisita in pari data al prot. n. 340766 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 342620 del 07.07.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 397801 del 05.08.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 420703 del 29.08.2024, con la quale il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha espresso le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 391786 del 01.08.2024, con la quale la Città di Altamura ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12659, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "ALTAMURA", costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Mottola (TA), Santeramo in Colle (BA) e Gioia del Colle (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ALTA WIND" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 12659.pdf - f9bb9a433c1a4cb54ae7741a22d8c96699094216c0cbec24b2cf08bbcdd02d48

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12659

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 72,00 MW
Ubicazione: Altamura (BA)
Proponente: Alta Wind S.r.l.

Descrizione dell'intervento

Il progetto descritto nella presente Relazione prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, denominato "Altamura" e composto da 10 aerogeneratori ognuno da 7,2 MW per un totale di 72 MW, localizzato nel Comune di Altamura (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Mottola (TA), Santeramo in Colle (BA) e Gioia del Colle (BA).

Il Parco Eolico "Altamura" verrà connesso alla rete elettrica tramite il collegamento dell'impianto in antenna AT 150 kV alla Cabina Primaria denominata "ALTAMURA", subordinato alla realizzazione del nuovo stallo linea AT nel Comune di Altamura (BA). In prossimità della stazione il proponente realizzerà una stazione di trasformazione (SET) per elevare a 150 kV l'energia trasportata a 30 kV dalla rete di media tensione al fine di consegnarla alla RTN.

Nella seguente tabella vengono riportate le coordinate degli aerogeneratori:

PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	N° AEROGENERATORE	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS-84	
				EST	NORD
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL01	633009,11	4514730,09
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL02	634986,24	4515277,34
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL03	634466,34	4512780,70
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL04	633883,34	4516911,36
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL05	635446,36	4514374,26
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL06	631771,00	4516046,24
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL07	639849,33	4511084,75
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL08	632838,54	4511142,27
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL09	636468,53	4512798,07
BARI	ALTAMURA	ALTAMURA	AL10	638486,35	4512026,80

Tabella 1: Posizione aerogeneratori (WGS 84)

I 10 aerogeneratori si trovano ubicati ai seguenti riferimenti catastali, disponibili sul geoportale dell'Agenzia delle Entrate:

WTG	Comune	Foglio	P.IIa
AL01	Altamura	243	34
AL02	Altamura	247	12
AL03	Altamura	267	32, 187 e 188

AL04	Altamura	224	15, 18, 19, 20, 21 e 23
AL05	Altamura	266	4 e 100
AL06	Altamura	241	85, 212, 215 e 462
AL07	Altamura	278	75, 76, 66, 68, 69 e 70
AL08	Altamura	279	32, 190, 191 e 480
AL09	Altamura	267	112, 114, 115, 118, 169, 18, 106, 107, 105, 31, 49, 50, 51, 136, 52, 53, 127, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 96, 99, 70, 180, 14, 48 e 165
AL10	Altamura	277	7, 16 e 118

Tabella 2: Inquadramento catastale aerogeneratori

Il Proponente è ancora in attesa del rilascio del Certificato di destinazione urbanistica da parte dei Comuni interessati. Attualmente, l'uso del suolo è in gran parte agricolo e la superficie prevista per gli aerogeneratori in progetto interessa principalmente zone coltivate, costituite da seminativi, ad esclusione di una superficie relativa ad oliveti e di un'altra relativa a vigneti, entrambe interessate marginalmente dalla strada di accesso all'aerogeneratore AL09.

In Figure 1 e 2 è mostrato un inquadramento territoriale del progetto.




Figura 1 – Individuazione Area Parco su base immagine satellitare




Figura 2 – Layout aerogeneratori su Ortofoto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non** riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Poiché il progetto, considerate le sue specifiche caratteristiche, non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non** è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
 - L'area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II o dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (3000 metri per gli impianti eolici).

In riferimento alla verifica della condizione c-quater, 8 aerogeneratori (AL01 – AL02 – AL03 – AL04 – AL05 – AL07 – AL09 - AL10) risultano a meno di 3000 metri da "zone di interesse archeologico", ovvero aree vincolate come Beni Culturali con buffer 100m (parte II D.Lgs. 42/04), come evidenziato in Figure 3 e 4 che seguono.




Figura 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto ai Beni Culturali ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 (aerogeneratori AL01, AL02, AL03, AL05, AL07, AL09 e AL10 indicati con la stella rossa)

Impianti FER DGR2122




Figura 4 - Ubicazione dell’impianto rispetto ai Beni Culturali ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 (aerogeneratore AL04 indicato con la stella rossa)

L’area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Secondo le indicazioni dell’Allegato 2 “Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell’individuazione dell’idoneità” del Regolamento Regionale n. 24/2010, l’impianto eolico viene classificato come E.4 d): parchi eolici o singoli aerogeneratori (diversi da E2-c) con potenza totale superiore a 1000 kW.

Nella tabella Tab. 2 che segue è valutata l’applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010 consultando la cartografia “Impianti FER – DGR 2122” presente sul Sistema Informativo territoriale della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/>).

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Aree Protette Nazionali-Regionali istituite con L 349/91; singoli decreti nazionali; L.R. 31/108.	Riserva Statale	<input type="checkbox"/>		-
	Parco Nazionale	<input type="checkbox"/>		-
	Parco Naturale Regionale	<input type="checkbox"/>		-
	Riserva Naturale Regionale Orientata	<input type="checkbox"/>		-
	Area Naturale Marina Protetta	<input type="checkbox"/>		-
	Riserva Naturale Marina	<input type="checkbox"/>		-
Zone Umide Ramsar istituite con L.R. 19/97		<input type="checkbox"/>		-
Zone gravate da usi civici		<input type="checkbox"/>		-

Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC	<input type="checkbox"/>		-
	SIC Posidonieto	<input type="checkbox"/>		-
	ZPS	<input type="checkbox"/>		-
Zone IBA		<input type="checkbox"/>		-
Altre Aree (Rete Ecologica Biodiversità) - Aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità come individuate nel PPTR, DGR n.1/10	Sistema di naturalità			
	<i>Principe</i>	<input type="checkbox"/>		-
	<i>Secondario</i>	<input type="checkbox"/>		-
	Connessioni			
	<i>Fluviali-residuali</i>	<input type="checkbox"/>		-
	<i>Corso d'acqua episodico</i>	<input type="checkbox"/>		-
	Aree tampone	<input type="checkbox"/>		-
	Nuclei naturali isolati	<input type="checkbox"/>		-
	Ulteriori siti			
	<i>Area Pedemurgiana - Fossa Bradanica</i>	<input type="checkbox"/>		-
<i>Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta</i>	<input type="checkbox"/>		-	
Area ricadente nell'agro di Chieuti	<input type="checkbox"/>			
Siti UNESCO	Alberobello	<input type="checkbox"/>		-
	Andria	<input type="checkbox"/>		-
	Monte Sant'Angelo	<input type="checkbox"/>		-
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/'04)		<input type="checkbox"/>		-
Beni Culturali (parte II D. Lgs.42/'04)		<input type="checkbox"/>		100
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori costieri fino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)				
PUGLIA				
Pericolosità idraulica	BP	<input type="checkbox"/>		-
	MP	<input type="checkbox"/>		-
	AP	<input type="checkbox"/>		-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		-
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
Rischio	R3	<input type="checkbox"/>		-
	R4	<input type="checkbox"/>		-
P.U.T.T./p	Ambiti Territoriali Estesi A (ATE A)	<input type="checkbox"/>		-
	Ambiti Territoriali Estesi B (ATE B)	<input type="checkbox"/>		-
Segnalazioni Carta dei Beni		<input type="checkbox"/>		100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3		<input type="checkbox"/>		-
Grotte		<input type="checkbox"/>		100

Lame e gravine	<input type="checkbox"/>		-
Versanti (20%)	<input type="checkbox"/>		-
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità	<input type="checkbox"/>		-

Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010

Verificato che nessun aerogeneratore è ubicato in posizione interferente con vincoli di alcun genere, con le aree protette e con quelle dichiarate inidonee all'installazione di impianti eolici da parte delle normative vigenti (in proposito, si vedano anche le successive figure da 5 a 9), l'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Impianti FER DGR2122

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia - 18/10/2024




Figura 5 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (i 10 aerogeneratori sono indicati con una stella rossa)

Il cavidotto, tuttavia, intercetta i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal Piano Paesaggistico:

- UCP - area di rispetto - rete tratturi
- UCP - area di rispetto - siti storico culturali (Masseria Lo Surdo, bene architettonico)
- UCP - area di rispetto - siti storico culturali (Masseria Sgarrone, sito archeologico)
- UCP - Strade a valenza paesaggistica (SP22TA, via Appia)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica – "Murgia Alta" ZPS IT9120007
- UCP - Prati e pascoli naturali

Il cavidotto interferisce con i seguenti tratturi classificati nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato:

- Tratturo Melfi Castellaneta (21) – classe A
- Tratturello Grumo Appula -Santeramo in colle (93) – classe A

Si rilevano interferenze riguardanti il tratto di cavidotto con i seguenti beni:

- Il Vallone dell'Ombra tutelato ai sensi dell'articolo 142 co.1 lett. c) D.Lgs 42/2004 e iscritti negli elenchi delle acque pubbliche con R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902

- Il Pantano di Iesce tutelato ai sensi dell'articolo 142 co.1 lett. c) D.Lgs 42/2004 e iscritti negli elenchi delle acque pubbliche con R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902.

In merito al cavidotto di collegamento, il proponente precisa che sarà realizzato mediante il sistema di posa No-Dig, denominato TOC, lungo le aree maggiormente sensibili e con ripristino dei luoghi a fine lavori allo stato ante operam.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). Un controllo effettuato sulla pagina web https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&rea=310 non ha evidenziato l'esistenza di certificazioni per l'ente specificato.
- b) il progetto è tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima** (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. L'impianto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica.
- c) **non** è presente e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) **è assente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 del DM 10/9/2010 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.

Negli elaborati di progetto esaminati si riscontra la presenza dei criteri di analisi circa l'inserimento paesaggistico dell'intervento, come l'analisi di intervisibilità e la descrizione rispetto ai punti di vista e panoramici (rendering e simulazioni grafiche). Analogamente, le misure di mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali risultano coerenti rispetto ai criteri previsti nell'Allegato 4 del DM 10/9/2010.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro- alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

L'area interessata dagli elementi costitutivi del parco eolico risulta caratterizzata esclusivamente da seminativi, ad eccezione di un'unica area, nella quale vi sono un oliveto e un vigneto. La perdita di colture arboree risulta estremamente limitata e, quindi, non altera la relativa produttività complessiva, dato anche il previsto reimpianto degli olivi interessati dal progetto e l'impianto di vigneti con estensione identica alla superficie sottratta.

CONCLUSIONI

La relazione conclusiva qui presentata valuta la conformità del progetto di impianto fotovoltaico proposto da Alta Wind S.r.l. con le normative pertinenti, in particolare verifica l'idoneità delle aree come previsto dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la non idoneità secondo il D.M. 10 settembre 2010 e il R.R. 24/2010. Questo documento è parte integrante del processo di Valutazione di Impatto Ambientale secondo l'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto eolico, denominato "Altamura", composto da 10 aerogeneratori ognuno da 7,2 MW per un totale di 72,0 MW, nel Comune di Altamura (BA).

L'intervento del parco eolico in esame, sito nel comune di Altamura, è compreso nell' Ambito di Paesaggio 6 "Alta Murgia" all'interno della figura territoriale 6.2 "La fossa Bradanica".

L'area di progetto è classificata come non idonea secondo l'art. 20 comma 8 del D. Lgs. n. 199/2021 e non rientra nelle zone di non idoneità del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Pur ricadendo, l'area del progetto, all'interno delle zone D.O.P., I.G.P. e D.O.C. della Puglia, non sono state rilevate colture di qualità da segnalare; la realizzazione dell'impianto non modifica in alcun modo la produzione territoriale di prodotti di pregio. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Va infine valutata la sovrapposizione planimetrica generatasi tra l'impianto della società Alta Wind S.r.l. ed i progetti per l'eolico Edison Rinnovabili S.p.A. (presentato precedentemente presso il MATTM e con codice identificativo ID 7709) e per l'eolico Green Italy Jesce S.r.l. (presentato precedentemente presso il MATTM e con codice identificativo ID 7856) i cui aerogeneratori, piazzole, strade di accesso e cavidotti sono in parte interferiti dall'impianto oggetto di questa relazione. Non vi è evidenza della considerazione da parte della società Alta Wind S.r.l. di queste interferenze nello studio degli impatti cumulativi.